CONSIGLIO DI ETICA

Regolamento

STATISTICA PUBBLICA SVIZZERA

2ª edizione riveduta gennaio 2008

Editore:
Società svizzera di statistica –
Sezione di statistica pubblica

Diffusione:
Ufficio federale di statistica
CH-2010 Neuchâtel
Tel. 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-mail: order@bfs.admin.ch

N. di ordinazione:
945-0800

SWISS STATISTICAL SOCIETY
www.stat.ch

SECTION OF OFFICIAL STATISTICS

Regolamento del Consiglio di etica della statistica pubblica svizzera

La Sezione «Statistica pubblica» della Società Svizzera di Statistica (SSS-O) su incarico dell'Ufficio federale di Statistica (UST) e della Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT) ha istituito un Consiglio di etica della statistica pubblica svizzera (detto di seguito Consiglio di etica).

Questo ha il compito di partecipare alla divulgazione dei principi fondamentali della Carta della statistica pubblica svizzera (detta di seguito Carta) e di contribuire alla loro applicazione.

1. Compiti

[1] Il Consiglio di etica ha i seguenti compiti:

a. vegliare al rispetto dei principi fondamentali elencati nella Carta, nell'ambito delle disposizioni legali vigenti, procedendo a:
   - esaminare e trattare tutte le domande inerenti a tali principi,
   - tutelare i suddetti principi nei confronti di terzi;

b. promuovere i principi mediante
   - la pubblicazione su larga scala della Carta,
   - diffondendo tutte le informazioni che contribuiscono alla sua applicazione,
   - fornendo il proprio supporto agli organi della statistica pubblica per quanto concerne la divulgazione della Carta ed in partico - lare per la formazione dei loro collaboratori;

c. contribuire all'applicazione della Carta
   - fornendo su richiesta consulenza agli organi della statistica pubblica o alle loro autorità superiori,
   - procedendo ad effettuare perizie su richiesta degli organi della statistica pubblica.

[2] Il Consiglio di etica evade le richieste e formula una constatazione che può completare mediante raccomandazioni.

[3] I consigli e le perizie emanati dal Consiglio di etica possono essere corredati da raccomandazioni.

Regolamento del Consiglio di etica della statistica pubblica svizzera

2. Applicazione

1 Nello svolgimento delle sue funzioni il Consiglio di etica veglia al rispetto coerente di tutti i principi fondamentali e considera con particolare attenzione le condizioni in cui vengono esercitate le attività statistiche. Il rispetto di un principio fondamentale non deve violare un altro principio fondamentale né necessitare di risorse sproporzionate.

2 Il Consiglio di etica può rifiutarsi di accogliere istanze, richieste di consigli o perizie, di prendere posizione e può indirizzare i richiedenti ad altre istanze competenti; se si avvale di questo diritto motiva succintamente la sua decisione.

3 Le istanze e le domande di consulenza e perizia, concernenti le raccomandazioni per l'organizzazione del sistema della statistica pubblica, vengono trattate prioritariamente dagli organi incaricati della cooperazione e della collaborazione statistica o per via bilaterale; il Consiglio di etica interviene solo a titolo sussidiario.

4 Il Consiglio di etica può richiedere un'adeguata partecipazione finanziaria per il trattamento delle istanze e delle perizie che vertono sulla maniera in cui un organo della statistica pubblica o il sistema statistico di un livello istituzionale applicano globalmente i principi della Carta.

3. Mezzi e obblighi

1 Il Consiglio di etica informa tempestivamente l'organo della statistica pubblica oggetto di una domanda e consulta tutte le parti interessate.

2 Il Consiglio di etica informa tutte le parti della procedura scelta in relazione alle domande.

3 Il Consiglio di etica può consultare dei periti.

4 Il Consiglio di etica stila un rapporto annuo contenente una panoramica delle sue attività ed un resoconto sulla situazione dell'applicazione della Carta. Il rapporto viene presentato all'assemblea generale della SSS-O e viene inviato alla direzione dell'UST ed alla presidenza della CORSTAT.

4. Pubblicazione

1 Il rapporto annuo del Consiglio di etica viene pubblicato.

2 Le constatazioni e le raccomandazioni del Consiglio di etica vengono inviate, nel rispetto della personalità, a tutti gli organi della statistica pubblica per i quali la Carta è applicabile.

3 Le deliberazioni del Consiglio di etica non sono pubbliche. Ciò vale anche per le osservazioni fatte in occasione d'incontri con gli organi della statistica pubblica.

4 Le informazioni pubblicate vengono redatte almeno in tedesco e in francese.

5. Composizione ed elezione del Consiglio

1 Il Consiglio di etica è composto da un o una presidente e da altre sei persone, di cui almeno tre devono essere membri della SSS. Di regola, due membri rappresentano la CORSTAT e tre la statistica federale, di cui due l'UST.

2 Di norma il o la presidente non è membro della SSS, viene eletto/a sulla base della sua notorietà e delle sue qualità e non proviene dalla statistica pubblica.

3 I candidati al Consiglio di etica vengono proposti dal Comitato della SSS-O.

4 Il o la presidente e gli altri membri del Consiglio di etica vengono eletti dall'assemblea generale della SSS-O per un mandato di quattro anni.

5 I candidati che hanno svolto un mandato completo possono essere rieletti direttamente una sola volta. I mandati non completi non vengono considerati.

6. Deliberazioni

1 Le deliberazioni del Consiglio di etica sono valide a condizione che vi partecipino almeno quattro membri.

2 Se il dossier trattato concerne un organo della statistica pubblica a cui appartiene un membro del Consiglio di etica, questi non partecipa alle deliberazioni.

3 Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice. Il/la presidente partecipa alla votazione ed in caso di parità dà il voto decisivo.

7. Compiti del/della presidente

Fra i compiti del/della presidente figurano:

- la convocazione del Consiglio di etica,
- la rappresentanza del Consiglio di etica verso l'esterno,
- l'esame preliminare delle richieste indirizzate al Consiglio di etica e le proposte concernenti l'entrata in materia,
- l'organizzazione delle richieste da trattare e all'occorrenza la scelta di periti,
- la gestione delle relazioni con l'UST, la CORSTAT e la SSS-O.

8. Sede, segretariato

Il Consiglio di etica ha sede presso il proprio segretariato che viene assunto, alternativamente per periodi di due anni, da un ufficio regionale di statistica membro della CORSTAT e dall'UST. Questi uffici ne garantiscono l'indipendenza. L'UST assicura un appoggio logistico permanente al segretariato.

9. Finanze

[1] I costi generati dal Consiglio di etica sono finanziati paritariamente dall'UST e dalla CORSTAT.

[2] Dopo aver consultato il/la presidente, l'UST e la CORSTAT redigono congiuntamente un bilancio preventivo annuale e determinano le modalità d'indennizzo e di rimborso delle spese. Il preventivo annuale copre le spese correnti del Consiglio di etica.

[3] Salvo accordo diverso, le spese straordinarie sono pure suddivise paritariamente. Il loro avallo necessita tuttavia di un accordo preliminare dell'UST e della CORSTAT, conferito al massimo entro 60 giorni.

10. Approvazione e modifica del regolamento

Il regolamento del Consiglio di etica è approvato o modificato dall'Assemblea generale della SSS-O e deve essere altresì ratificato dall'UST e dalla CORSTAT.

Berna, 24 maggio 2002

Adottato dall'Assemblea generale della Società Svizzera di Statistica Sezione statistica pubblica (SSS-O)

Il presidente

Dr. Werner Haug

Lucerna, 14 novembre 2007

Modifiche adottate dall'Assemblea generale della Società Svizzera di Statistica, Sezione di statistica pubblica (SSS-O)

Il presidente

Alexandre Oettli